

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI RACCOLTA:

- ABITI, INDUMENTI DISMESSI
- PILE E FARMACI
- CARTUCCE E TONER
- OLI VEGETALI

I SERVIZI AVRANNO DURATA BIENNALE, CON FACOLTA' DI RINNOVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER UN ULTERIORE PERIODO DI MESI 12 (DODICI)

Ente Appaltante: **Nord Milano Ambiente S.p.A.** Soggetta a Direzione e Controllo ex art. 2497 bis Cod. Civ. da parte del Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Sede Legale e Operativa: Via Modigliani 3/5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Capitale Sociale: € 2.000.000,00

REA: 1646498

Codice Fiscale e Partita Iva: 03145720961

e.mail: info@nordmilanoambiente.eu

PEC: nordmilanoambiente@pec.it

Sito web: www.nordmilanoambiente.eu

Numero Verde: 800421738

Data di presentazione Offerte: **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 agosto 2023**

In considerazione della valorizzazione economica degli indumenti, borse scarpe usate da parte dell'appaltatore nonché della valorizzazione economica di oli vegetali esausti e toner usati, si precisa che per la presente concessione viene individuato quale prezzo a base d'asta l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) annui da versare alla Stazione Appaltante. I servizi non genereranno corrispettivo di sorta per la loro esecuzione.

Il prezzo riconosciuto alla Stazione Appaltante (di seguito anche S.A. o NMA S.p.A. o Nord Milano Ambiente S.p.A.) dall'affidatario (di seguito anche la ditta o l'aggiudicatario o l'impresa o Concessionaria) sarà il medesimo per l'eventuale anno di rinnovo successivo al biennio contrattuale.

Codice CIG: 99168088D7




Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato (di seguito anche CSA) ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:

- **Raccolta differenziata abiti, indumenti e scarpe usate** a mezzo fornitura a noleggio ad uso gratuito di un numero minimo di 27 (t ventisette) contenitori del tipo stradale della volumetria massima di mc. 2 da posizionarsi sul territorio comunale di Cinisello Balsamo da svuotarsi secondo indicazioni della stazione appaltante come meglio riportato nello specifico allegato 1.
- **Raccolta Pile esauste e farmaci scaduti** a mezzo svuotamento di:
 - 20 (venti) contenitori da lt. 140 (centoquaranta) per la raccolta dei farmaci scaduti di proprietà della stazione appaltante già posizionati presso tutte le farmacie dislocate sul territorio comunale di Cinisello Balsamo da svuotarsi secondo indicazioni della stazione appaltante come meglio riportato nello specifico allegato 2.
 - 109 (centonove) contenitori per la raccolta delle pile e batterie esauste di proprietà della stazione appaltante già posizionati presso tutte le utenze commerciali e istituzionali dislocate sul territorio comunale di Cinisello Balsamo da svuotarsi secondo indicazioni della stazione appaltante come meglio riportato nello specifico allegato 2.
- **Raccolta cartucce, toner** a mezzo fornitura gratuita di un numero minimo di 43 (quarantatré) contenitori in materiale cellulosico riciclabile da posizionarsi presso utenze commerciali ed istituzionali dislocate sul territorio comunale di Cinisello Balsamo da svuotarsi secondo indicazioni della stazione appaltante come meglio riportato nello specifico allegato 3.
- **Raccolta di olii vegetali esausti**, a mezzo distribuzione e fornitura a noleggio ad uso gratuito di un numero minimo di 36 (trentasei) contenitori/taniche/fusti della volumetria massima di lt. 25 (venticinque) da distribuirsi ai circa (trentasei) esercizi commerciali convenzionati dislocati sul territorio comunale di Cinisello Balsamo da svuotarsi secondo indicazioni della stazione appaltante come meglio riportato nello specifico allegato 4. Sarà obbligo della concessionaria il posizionamento e la fornitura ad uso gratuito su richiesta della S.A. di una cisterna doppia camera della capacità di lt. 400 (quattrocento).

ART. 2 – IMPORTO DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente capitolato e delle schede allegate non generano alcun corrispettivo per l'aggiudicatario, che sarà tenuto a versare a NMA S.p.A. l'importo definito all'esito della procedura di offerta al rialzo rispetto alla somma di € 5.000,00 (cinquemila) annui posta a base di gara.



ART. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della stipula del contratto con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici) da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art.4.

ART. 4 – OPZIONE RINNOVO CONTRATTO

E' facoltà di NMA S.p.A. rinnovare il contratto alle medesime condizioni fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, attivando anche più opzioni per periodi inferiori alla durata massima di rinnovo prevista. NMA S.p.A. si riserva, altresì, di applicare le condizioni stabilite dall'Art. 106, co. 11 del. Dlgs. 50/2016. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara, l'aggiudicatario, previa richiesta di Nord Milano Ambiente S.p.A., sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea prorogatio ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi 6 (sei)

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Si conviene che le variazioni in aumento e diminuzione dei punti di prelievo delle diverse tipologie di rifiuto oggetto del presente Capitolato non daranno luogo ad alcuna variazione dei corrispettivi previsti nel presente documento.

ART. 6 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

I servizi di questo Capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l'aggiudicatario si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.


In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione. Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate all'ufficio tecnico di N.M.A. S.p.A.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'aggiudicatario adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a recuperare il servizio nel più breve tempo possibile.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'aggiudicatario, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.

ART 7 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.



L'aggiudicatario dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC):

a) l'elenco nominativo del personale impiegato. Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) in tema di "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovrà rispettare pienamente il disposto di cui all'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 applicando il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e) i numeri di telefonia fissa e mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per l'esecuzione (di seguito anche referente per l'esecuzione dell'impresa) e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso del contratto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'Impresa dovrà comunicare a NMA S.p.A. ogni variazione dell'organico impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla attuazione della variazione medesima.

L'aggiudicatario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni (inclusi gli eventuali soci-lavoratori) dovrà:

- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere (se tenuta) all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

NMA S.p.A. è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Il personale in servizio:

- sarà fornito, a cura e spese dell'aggiudicatario, di divisa completa di targhetta di identificazione dell'Azienda, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà unica e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalle vigenti normative relative alla sicurezza sul lavoro, e dovrà comprendere un indumento ad alta visibilità minimo classe 2 (due) per il tronco, e un indumento ad alta visibilità classe 2 (due) per gli arti inferiori, preferibilmente entrambi di colore arancio; i dispositivi di protezione individuale – calzature di sicurezza, guanti, otoprotettori, occhiali antischizzo, - dovranno avere caratteristiche di sicurezza non inferiori a quelli omologhi in uso presso il personale di Nord Milano Ambiente S.p.A.;
- manterrà un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e si uniformerà alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'aggiudicatario su indicazioni di Nord Milano Ambiente S.p.A.;
- avrà sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.



Il referente per l'esecuzione dell'impresa e gli autisti operanti sul territorio saranno dotati di telefono cellulare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni ed esigenze di servizio.

L'aggiudicatario si impegna a mantenerne il numero di addetti, qualifiche ed efficienza operativa per tutta la durata del servizio.

Il committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'impresa e il gestore uscente.

Ove un dipendente dell'impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal committente, l'impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio, garantendo il mantenimento dei contratti di lavoro in essere.

ART 8 – MEZZI E ATTREZZATURE

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare e mantenere in servizio, in perfetto stato di efficienza e di decoro, i mezzi e le attrezzature, in quantità sufficiente e di tipo idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.

I mezzi utilizzati dovranno essere del tipo idoneo alle specifiche raccolte eseguite (motocarro, autocarro) con allestimento a pianale e/o cisterna per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e non. Data la natura del rifiuto da raccogliere non potranno essere utilizzati mezzi dotati di attrezzatura di compattazione del rifiuto. I veicoli non dovranno essere caricati oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle specifiche del veicolo stesso e qualora dotati di allestimento a cielo aperto dovranno essere dotati di telo di copertura da utilizzarsi durante gli spostamenti tra i vari punti di raccolta.

La data di prima immatricolazione dei mezzi adibiti alle attività previste nel presente Capitolato non potrà essere antecedente di oltre quattro anni rispetto a quella di inizio dei servizi. L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli se necessario anche a periodiche verniciature.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile; tutti i mezzi rispetteranno le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno portare chiaramente il nominativo della ditta. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta avrà cura di procurare, in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

ART 9 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO LCONCESSIONARIO

Saranno a carico dell'impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:



- a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle ulteriori schede/allegati per le specifiche tipologie di rifiuto oggetto di raccolta allegati alla documentazione di gara, scheda A, B, C, e D;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero causare;
- d. l'aggiudicataria non potrà richiedere alcun compenso per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti il servizio di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza il report giornaliero per esecuzione del servizio di raccolta dei toner, pile, farmaci e oli vegetali dal quale si possano rilevare tutti i punti oggetto di raccolta nel corso del turno di servizio.
- i. predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza il formulario di accompagnamento rifiuti giornaliero attestante l'avvenuta esecuzione del servizio di raccolta degli indumenti usati, oltre al report giornaliero dal quale si possano rilevare tutti i punti oggetto di raccolta nel corso del turno di servizio. Una volta riscontrato il peso a destino, trasmettere tempestivamente al Committente i formulari di identificazione. Ai fini della registrazione dei quantitativi conferiti entro i termini previsti dalle Autorizzazioni Provinciali attualmente in corso di validità, l'Appaltatore dovrà comunque anticipare entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario;
- j. far rispettare nell'esercizio delle prestazioni oggetto di capitolato ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal codice Etico di NMA S.p.a.;



k. a garantire la serietà professionale dei propri dipendenti e dirigenti e la loro condotta conforme alla normativa vigente;

m. l'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

ART. 10 - PAGAMENTI

L'importo come individuato all'esito della procedura andrà versato ad NMA S.p.A. in rate annuali di cui la prima alla sottoscrizione del contratto.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., verranno applicati gli interessi moratori.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti di cui al presente contratto avverranno nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'aggiudicatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D. Lvo 50/2016.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto della concessione, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.



ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore della concessione e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso la concessione in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 (cinque) milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziat. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziat dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.



In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto del contratto" (DVR) redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La stazione appaltante, congiuntamente all'Impresa aggiudicataria, provvederà a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio del servizio.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Durante le operazioni di conferimento dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica di Via Petrella, 55 – Cinisello Balsamo (MI) gestita da Nord Milano Ambiente SpA l'Impresa deve:

- presentarsi all' operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l'autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere;
- procedere a passo d'uomo durante tutte le operazioni;
- pesare in ingresso ed in uscita il veicolo;
- effettuare le operazioni di trasbordo dei rifiuti evitando la dispersione dei rifiuti a terra e mantenendo pulita l'area oggetto di intervento;
- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza. L'Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l'attrezzatura idonea a queste operazioni.

Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all'interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d'uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'impresa di quanto sopra descritto.

L'impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia



coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere alla stazione appaltante un rapporto di incidente/infortunio entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 20 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)	7	€ 300,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	7	€ 200,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	18	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione alla stazione appaltante di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	18	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	7 e 23	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	9 punto g.	€ 500,00
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato)	9	€ 100,00
Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mezzo posta elettronica – fax (per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo)	9	€ 100,00
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del ritiro dei rifiuti come descritte nella parte prestazionale del Capitolato, schede allegate (all. 1-2-3-4) per ogni inadempienza)	Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4	€ 200,00
Immissione in servizio di mezzi privi delle indicazioni della denominazione della ditta	8	€ 150,00 x mezzo/gg.



ART. 21 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutti i soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato d'Oneri dovranno fare riferimento alle previsioni e disposizioni di cui al Disciplinare di Gara.

ART. 22 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Nell'ipotesi non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la Stazione Appaltante stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Aggiudicatario dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e/o pretesa del contraente, che questi potrà far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'impresa di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione dei servizi o delle forniture, né di disattendere gli ordini di servizio e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale, che potrà dare luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale.

Resta comunque ammessa la possibilità di ricorrere alle procedure di raffreddamento del contenzioso previste dagli artt. 205-208 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dell'arbitrato di cui all'art. 209 del D.lgs. 163/2006.

Art. 23 DOMICILIO LEGALE E CONTRATTUALE

La Concessionaria dovrà comunicare il proprio domicilio legale.

La Concessionaria dovrà comunicare l'indirizzo della sede operativa che deve essere preferibilmente sul territorio Comunale o altro Comune limitrofo non superiore a 20 Km dal Comune di Cinisello Balsamo.

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio della Concessionaria la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice civile.

La Concessionaria è tenuta a fornire alla Stazione Appaltante un proprio recapito PEC ed e-mail per ricevere le comunicazioni inerenti al presente appalto. Ogni comunicazione e notificazione alla Concessionaria, si intenderà validamente inoltrata se effettuata, anche tramite PEC.

Eventuali variazioni dei dati inerenti alla Concessionaria di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite PEC ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare la Concessionaria.

Sono a carico della Concessionaria, tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti, per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.



Sono altresì a carico della Concessionaria i danni che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi, commessi dallo stesso Affidatario o dai suoi subappaltatori.

La Concessionaria non può, in seguito a decisione unilaterale, sospendere l'esecuzione dei servizi e delle attività complementari previste dal presente capitolato, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

L'eventuale sospensione per decisione della Concessionaria costituisce inadempienza contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Concessionaria, per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, comprese le maggiori spese eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante e conseguenti alla necessità da parte di quest'ultima di instaurare un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali (scritturazione, copie) nonché le imposte e tasse, saranno a carico dell'aggiudicatario della concessione.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub allegato "informativa privacy".

ART. 26 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e Disciplinare di Gara, si fa espresso richiamo alla Legge ed al Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche, nonché al D.Lgs. n.50 del 2016, al D. Lgs. 152/2006 ed alle norme legislative speciali vigenti in materia.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e la Concessionaria insorte durante il rapporto negoziale e che non siano state definite in via amministrativa, il foro competente sarà quello di Monza.

PER ACCETTAZIONE
(Il Legale Rappresentante)

